



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 160**

**20 Novembre 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Detrazione maggiorata per gli interventi antisismici preclusa in caso di asseverazione tardiva**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con risposta all'interpello 11.10.2018 n. 31, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle **detrazioni fiscali spettanti nel caso vengano svolti interventi antisismici negli edifici** e, in particolare, **dell'asseverazione che deve essere allegata alla SCIA** per poter fruire delle maggiori agevolazioni nella misura del 70% e 80%. Si rammenta, infatti, che l'art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013 stabilisce che, **per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021**, se gli edifici sono ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone

1, 2 e 3) e se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017, la **detrazione spetta nella misura del:** i) **70%** nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio **ad una classe di rischio inferiore;** ii) **80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.** Per poter beneficiare dell'agevolazione del 70% e dell'80%, il DM 28.2.2017 n. 58 ha stabilito che **il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la riduzione della classe di rischio** e che **tale asseverazione deve essere allegata alla SCIA.** Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, **un'asseverazione tardiva** della riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio **non consente di beneficiare delle detrazioni "potenziate" del 70% e dell'80%** (Risposta interpello Agenzia Entrate 11.10.2018 n. 31).

## **Premessa**

Per **i lavori volti all'adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis comma 1 del TUIR **che consentono di fruire della detrazione IRPEF del 50%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 (a regime la detrazione è del 36%), **l'art. 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 prevede un potenziamento delle agevolazioni** nel caso in cui gli edifici sui quali **sono eseguiti gli interventi siano ubicati in zone ad elevato rischio sismico.**

Ma veniamo **per ordine.**

## **Detrazione nelle zone sismiche ad alta pericolosità per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021**

**Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021,** se gli edifici sono ubicati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2 e 3,) **e se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017,** la detrazione:

- spetta nella **misura del 50%;**
- fino a un **ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000** euro per unità immobiliare per ciascun anno;
- deve essere **ripartita in cinque quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (cfr. ris. Agenzia Entrate 29 novembre 2017 n. 147).

## **Osserva**

Per beneficiare dell'agevolazione:

- le procedure autorizzatorie **devono essere iniziate dopo l'1.1.2017;**
- gli **interventi antisismici di cui alla lett. i)** dell'art. 16-bis del TUIR devono riguardare **costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.**

## Potenziamento della detrazione nelle zone sismiche ad alta pericolosità per alcuni interventi

L'aliquota della detrazione **aumenta ulteriormente**:

- **al 70%** nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a **determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore**;
- **all'80%** nel caso in cui gli interventi determinino il **passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori** (comma 1-quater dell'art. 16 del DL n. 63/2013).

Resta naturalmente inteso che, se la classe di rischio non migliora, il bonus è del 50%.

### Osserva

**Gli interventi antisismici** che possono fruire della maggiore detrazione del 70% o dell'80% **non hanno un autonomo limite di spesa**, ma rientrano nel limite di 96.000 euro spettante per tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR (R.M. n. 147/2017).

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 70% o dell'80%, il DM 28.2.2017 n. 58 ha definito:

- le **Linee Guida per la classificazione del rischio sismico** delle costruzioni, nonché;
- le **modalità di attestazione**, da parte di professionisti abilitati, **dell'efficacia degli interventi realizzati**.

### Osserva

Nel citato decreto è stabilito che la riduzione del rischio sismico **deve essere asseverata dai professionisti**:

- **incaricati della progettazione strutturale**, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e;
- iscritti ai **relativi Ordini o Collegi professionali** di appartenenza.

In particolare, **il progettista** dell'intervento strutturale **deve asseverare la classe di rischio dell'edificio** precedente l'intervento e quella **conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato**.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente la menzionata asseverazione, deve poi **essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico competente** (in tal senso, la circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7).

## Interventi di demolizione e fedele ricostruzione a seguito di eventi

Con riferimento agli interventi agevolabili di cui trattasi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- **possono beneficiare delle detrazioni maggiorate** (del 70% o dell'80%) anche **gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile** sempreché:
  - ✓ siano rispettate tutte le **condizioni previste dalla norma** agevolativa
  - ✓ dal titolo amministrativo attestante i lavori **risulti che consistono in interventi di recupero edilizio e non in una nuova costruzione (R.M. n. 34/E del 2018);**
  
- "il progettista dell'intervento strutturale **deve asseverare** (secondo il modello contenuto nell'allagato B del decreto [DM 28 febbraio 2017, n. 58]) la classe di rischio dell'edificio **prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato" (C.M. 7/E del 27.4.2018);**
  
- nel caso in cui alcuni contribuenti avessero già presentato una SCIA senza allegare l'asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, costoro **non potranno** comunque **beneficiare delle detrazioni "potenziate"** del 70% e dell'80%, anche se **si adopereranno a richiedere un'asseverazione tardiva** circa la riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio (Risposta interpello Agenzia Entrate 11.10.2018 n. 31).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti